

Legge regionale

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORI
CO-ARTISTICO, EDILIZIA MONUMENTALE, BIBLIOTECARIA, TEATRALE. - INTER
VENTI STRAORDINARI E URGENTI -.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di in
teresse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliou
tecaria, teatrale. Interventi straordinari e urgenti -.

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Fino all'approvazione della legge quadro nazionale di tutela previsto dall'art. 48 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, la Regione, di concerto con la Sovrintendenza ai Monumenti della Puglia, interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.

Art. 2

I restauri straordinari ed urgenti saranno effettua
ti, su segnalazione dei Comuni e degli Enti ed Istituziou
ni pubbliche e private, secondo un programma di priorità formulato dalla Sovrintendenza ai Monumenti ed approvato dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 3

La Regione, sulla base delle priorità stabilite dal programma indicato dall'art. 2, concede contributi ai Co
muni nel cui territorio insistono i beni immobili da re-
staurare.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Le domande per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo precedente, devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura - entro il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro.

Art. 4

La concessione dei contributi di cui all'art. 3 è disposta con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente. Con lo stesso decreto si approva il progetto delle opere e si fissa la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Detto contributo sarà erogato in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla Cultura e in conformità alle norme vigenti.

Alla vigilanza sui lavori e al collaudo delle opere provvede l'Assessorato alla Cultura a mezzo degli Uffici del Genio Civile in conformità alle norme regionali vigenti.

Art. 5

Gli immobili costruiti o restaurati con contributi regionali, ai sensi della presente legge, sono aperti al pubblico godimento secondo le norme statali vigenti ed il regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 1.207.000.000= si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti de
rivanti da leggi regionali in corso di adozione "del bilan-
cio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978,
sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attie-
ne la cassa.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 39 della legge di con-
tabilità regionale n. 17 del 30.5.77 l'assegnazione dello
stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte II - spesa - del bi-
lancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso e
esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire
1.207.000.000= in apposito stanziamento della competenza del
bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della legge
regionale n. 17 del 30.5.77 del bilancio 1979 dovrà risul-
tare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa fi-
nanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio prece-
dente.

Per gli oneri relativi agli anni successivi si farà
fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei ri-
spettivi bilanci, ai sensi dell'art. 19 della legge regio-
nale n. 17 del 30.5.77;

Le istanze vanno prodotte entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge per i fondi rela-
tivi all'anno 1978. Le altre istanze relative ai fondi da
iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro 60 gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge; per gli an-
ni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile
di ciascun anno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 14 marzo 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone**